



Business Partner srl

Sistema disciplinare

Documento: Sistema disciplinare

Approvato da: AU – MALLONE PASQUALE ANTONIO

in data: 12.12.2019

INDICE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | INTRODUZIONE..... | 3 |
| 2 | AMBITO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 3 | TIPOLOGIE DI COMPORTAMENTI SANZIONABILI | 4 |
| 4 | LE SANZIONI | 5 |
| 4.1 | LE SANZIONI PER I DIPENDENTI..... | 6 |
| 4.2 | LE SANZIONI PER DIRIGENTI E AMMINISTRATORI..... | 8 |
| 4.3 | LE SANZIONI PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 9 |
| 4.4 | LE SANZIONI NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, COLLABORATORI ESTERNI E SOGGETTI TERZI..... | 10 |
| 5 | CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI | 10 |

1 INTRODUZIONE

Ai sensi del D.Lgs 231/2001 (di seguito indicato 'Decreto') viene introdotto nell'ordinamento legislativo italiano il principio della responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che svolgono attività come sottoposti (soggetti 'apicali' e soggetti 'in posizione subordinata'). Il decreto definisce come enti soggetti a tale normativa gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' o singolarmente 'Ente'; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il decreto prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa-penale qualora l'azienda abbia adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di seguito indicato MO (Modello Organizzativo), adeguato a prevenire i reati previsti dal decreto stesso e si sia dotata di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel medesimo modello e nel codice etico.

L'azienda si è dotata del presente Sistema disciplinare deliberandone l'approvazione con apposito verbale in data 12.12.2019.

Si precisa che il Sistema disciplinare adottato viene predisposto considerando comunque che la commissione o il concorso di reato, previsti dal Decreto, sono già sanzionati dal Codice Penale, e dal quale il presente documento è da ritenersi distinto e autonomo. Le regole e le sanzioni riportate nel presente documento sono da considerarsi come un ulteriore elemento di integrazione, senza sostituire, nella maniera più assoluta, le norme di legge applicate in materia di commissione di reati e trovano attuazione a prescindere dall'esito di eventuali procedimenti iniziati per l'applicazione di sanzioni penali. Ai sensi del presente documento pertanto l'azienda applica le sanzioni riportate qualora siano riscontrate violazioni al MO e al codice etico.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Sistema disciplinare si applica a tutti i soggetti coinvolti in attività aziendali; sono soggetti all'applicazione del presente Sistema disciplinare i dirigenti e gli amministratori, i lavoratori dipendenti (quadri, impiegati, etc.), i consulenti, i collaboratori e tutti i terzi che abbiano rapporti contrattuali e lavorativi con l'azienda. Tali soggetti sono pertanto tenuti a considerare quanto riportato nel presente documento, astenendosi pertanto da comportamenti contrari all'etica e alla legge.

In particolare sono oggetto di sanzioni le violazioni del MO perpetrate dai soggetti in posizione "apicale", in quanto assegnatari delle funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'azienda o di suoi reparti dotati di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo, sia le violazioni perpetrate dai soggetti in posizione subordinata e sottoposti all'altrui direzione o vigilanza e comunque operanti in nome e per conto dell'azienda. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle infrazioni rilevate e delle non conformità a carico del soggetto nei cui confronti si procede. Tale intervento viene fatto con il coinvolgimento dell'OdV, che nei suoi compiti controlla l'osservanza del MO e procede a rilevarne le difformità, proponendo alla dirigenza l'eventuale tipologia di sanzione applicabile. L'attribuzione delle sanzioni previste dal presente documento tiene conto anche dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del soggetto nei cui confronti si procede.

L'accertamento delle infrazioni al Modello spetta, come detto, all'OdV che dovrà segnalarle tempestivamente alla dirigenza, e unitamente alla quale concordare i provvedimenti disciplinari da intraprendere.

3 TIPOLOGIE DI COMPORAMENTI SANZIONABILI

Si ritengono sanzionabili secondo quanto riportato nel presente Sistema disciplinare condotte, comportamenti e azioni che riguardano infrazioni compiute in violazione al Modello organizzativo e al relativo Codice Etico o la mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'OdV. Altresì si fa presente che situazioni di inadempienze reiterate o condizioni di recidività costituiscono elementi aggravanti e sintomatici di ulteriori provvedimenti.

Le violazioni sanzionabili vengono individuate in base alla gravità dell'infrazione rilevata e riguardano i reati previsti dal Decreto 213/2001 o che, comunque, comportino la possibilità di attribuzione di responsabilità all'azienda.

In particolare si ritengono condotte sanzionabili:

- *la non osservanza delle procedure previste dal MO e da relativo codice etico;*
- *l'inosseranza degli obblighi informativi previsti per il sistema di controllo;*
- *l'omissione o la non veridicità di informazioni e dati in uso nella documentazione a corredo di attività e operazioni;*
- *l'omissione dei controlli da parte dei soggetti responsabili;*
- *il non giustificato, o ancor più grave, mancato rispetto degli obblighi formativi;*
- *l'adozione di qualsiasi comportamento o azione che eludano i sistemi di controllo;*

- *l'adozione di comportamenti che espongano l'azienda alla comminazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.*

In definitiva, ai sensi e per gli effetti del presente Sistema disciplinare, si ritengono sanzionate tutte le inadempienze, inosservanze, infrazioni e violazioni ai principi ed alle regole contenute nel Modello, e nelle procedure organizzative, individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal Decreto.

4 LE SANZIONI

L'adozione del presente Sistema disciplinare ha la finalità di rendere il MO effettivamente operante, in quanto le violazioni di regole e procedure devono essere opportunamente sanzionate, soprattutto in riferimento alla gravità delle conseguenze che comportamenti illeciti dei dipendenti possono costituire per l'azienda. L'inosservanza del MO viene considerata lesiva del rapporto di fiducia che l'azienda ripone nel dipendente, giacché si configura come violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà del lavoratore; nei casi più gravi, ciò può essere causa di provvedimenti che possono portare anche al licenziamento o a intraprendere azioni legali. In ogni caso le suddette violazioni saranno sottoposte a sanzioni disciplinari, indipendentemente da un eventuale procedimento e giudizio penale.

Le condotte adottate in violazione a quanto riportato nel MO sono ritenute causa di illeciti e potenziali elementi a rischio di commissione reati e pertanto sono sottoposte a provvedimenti disciplinari.

Il Sistema disciplinare aziendale si compendia altresì con le norme del codice civile in materia e di quelle contrattuali, secondo quanto riportato nel contratto collettivo nazionale.

Esso non intende sostituire le sanzioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro terziario confcommercio e le infrazioni al codice civile, in quanto tali aspetti normativi restano sempre in vigore e in applicazione, ma costituire un elemento aggiuntivo ad essi e che soprattutto si riferisce esclusivamente a formalizzare e sanzionare le violazioni alle procedure operative aziendali e le condotte illecite che possono prefigurare la commissione dei reati previsti dal decreto da parte dei soggetti che operano in azienda o per conto di essa.

L'azienda si fa carico di diffondere il presente documento mettendolo a disposizione dei destinatari, personale in servizio, collaboratori e tutti coloro che hanno a che fare con le attività aziendali, avendo cura di farsi firmare una ricevuta di avvenuta presa visione. Altresì il presente documento viene affisso in bacheca e pubblicato sul sito internet aziendale.

Tutti coloro che desiderino altresì di ricevere una copia cartacea del presente documento possono richiederla all'OdV o all'Ufficio del Personale.

Ai dipendenti che violano il MO sono applicabili le sanzioni previste dalle norme che a livello collettivo disciplinano giuridicamente il rapporto di lavoro. Tali provvedimenti si intendono computati rispettando i principi di proporzionalità alla gravità dell'infrazione e di gradualità della sanzione.

Per i soggetti non inquadrati nell'organico aziendale come lavoratori dipendenti, le inosservanze al MO di cui sopra saranno intese come elementi di trasgressione e inadempienza tali da comportare anche, nei casi più gravi, la risoluzione di contratti e/o accordi di lavoro.

4.1 LE SANZIONI PER I DIPENDENTI

L'azienda ritiene applicabili, in caso di infrazioni alle regole del Modello, nei confronti di quadri, impiegati ed operai, le seguenti sanzioni, irrogabili, in ordine crescente di gravità come di seguito riportato:

- 1. richiamo verbale,*
- 2. rimprovero scritto,*
- 3. multa fino a un massimo di 4 ore di retribuzione,*
- 4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni,*
- 5. licenziamento con preavviso,*
- 6. licenziamento senza preavviso.*

In particolare le sanzioni sono distinte ulteriormente in sanzioni conservative del rapporto di lavoro e sanzioni risolutive del rapporto di lavoro. Esse si applicano a seguito di quanto sotto riportato:

a) sanzioni conservative del rapporto di lavoro:

1. richiamo verbale

- violazione delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e delle procedure interne previste dal MO, per inosservanza delle disposizioni o per esecuzione con scarsa diligenza;*
- adozione di una condotta irregolare consistente nell'inosservanza degli obblighi previsti dal sistema di controllo.*

2. rimprovero scritto

- è comminato nel caso di reiterazione delle mancanze, anche lievi, o se sia necessario preavvisare più gravi sanzioni. Trattati delle stesse mancanze punibili con il richiamo verbale ma che, causa particolari conseguenze specifiche o per la presenza di situazioni recidive, hanno una maggiore rilevanza dovuta a una violazione reiterata del MO;*
- tolleranza di irregolarità non gravi commesse da propri sottoposti o da altro personale e inosservanza delle disposizioni e dei provvedimenti adottati dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.*

3. multa non superiore a 4 ore del minimo contrattuale di retribuzione.

- ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero scritto;
- inosservanza non grave delle norme previste dal Codice Etico aziendale e dal Modello Organizzativo interno;
- omessa segnalazione o reiterata tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale;
- inosservanza dei programmi e dei provvedimenti adottati dall'OdV ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4. Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni – si applica nei casi di:

- inosservanza delle procedure interne previste o negligenze rispetto alle prescrizioni del MO;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da comportare elementi di negatività per l'azienda ed esporla ad una oggettiva situazione di pericolo.

b) sanzioni risolutive del rapporto di lavoro:

1. licenziamento per giustificato motivo con preavviso:

- violazione di una o più prescrizioni del MO adottando una condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 nei confronti della società;
- notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro o da situazioni relative all'attività produttiva e al regolare funzionamento dell'organizzazione di lavoro;

Trattasi di sanzione applicabile al lavoratore che commetta gravi violazioni del MO e del Codice Etico, e comunque di maggior entità rispetto a quelle per le quali sono previste le sanzioni precedenti. In particolare, il licenziamento con preavviso si applica quando le violazioni, pur se non così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso, sono comunque tali da essere lesive del rapporto di fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore.

A titolo di esempio, la sanzione è applicabile nei seguenti casi:

1. insubordinazione;
2. abbandono del posto di lavoro, specie da parte di chi è preposto a mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
3. sottrazione, distruzione, falsificazione di documentazione prescritta ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
4. recidiva reiterata in qualunque delle violazioni per le quali sono comminate continuamente le ammonizioni scritte, le multe e, in particolare, le sospensioni.

2. licenziamento per giusta causa senza preavviso:

- *violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio e condotta gravemente lesiva nei confronti dell'azienda e in palese violazione delle prescrizioni del MO, tale da rendere concreta l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico dell'azienda;*
- *condotta diretta alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001.*
- *infrazione delle norme interne emanate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con un livello di gravità tale da far venire meno la fiducia sul rapporto di lavoro e da non consentirne la prosecuzione nemmeno in via provvisoria, a causa della doloosità dell'azione compiuta o per i suoi risvolti economici e penali ai danni dell'azienda;*
- *gravi mancanze nell'esecuzione di azioni previste dal MO o svolgimento di compiti non dovuti e sfociati nella commissione di illeciti e/o che abbiano causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna dell'azienda per i reati previsti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.*

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- 1. grave insubordinazione o mancata osservanza degli ordini dei superiori;*
- 2. sottrazione, distruzione, falsificazione di documentazione prescritta ai sensi del D.Lgs. 231/2001;*
- 3. sentenza di condanna passata in giudicato in relazione a reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.*

4.2 LE SANZIONI PER DIRIGENTI E AMMINISTRATORI

Il presente Sistema disciplinare viene portato a conoscenza anche dei dirigenti e degli amministratori dell'azienda tramite appositi interventi di comunicazione.

L'OdV, nell'accertare una violazione del Mo e del Codice etico da parte di un dirigente o di un amministratore, deve subito informare l'intero organismo dirigenziale. In particolare l'OdV deve controllare e porre attenzione alle violazioni commesse da amministratori e quanti in posizione apicale si sono resi fautori di condotte illecite finalizzate alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In base alla gravità di tali condotte, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

1. il richiamo scritto;

*in caso di non grave violazione di una o più regole comportamentali o procedurali previste nel Modello, il dirigente/amministratore incorre nel **richiamo scritto** all'osservanza del Modello, cosa, quest'ultima, che costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con l'Azienda; nel caso di reiterata violazione non grave al dirigente/amministratore si applica come sanzione la diffida al corretto*

rispetto delle prescrizioni del MO e del Codice etico, e qualora questo non sia sufficiente, la sanzione può prevedere anche **detrazioni sulla retribuzione**, fino ad un massimo di 10 giorni;

2. il licenziamento con avviso;

il dirigente/amministratore incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso nel caso di grave violazione di una o più disposizioni del MO e del Codice etico aziendale, soprattutto tali da configurare situazioni di negligenza e inosservanza comportanti notevoli inadempienze, a fronte della commissione di azioni a rischio reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

3. il licenziamento senza avviso;

il dirigente/amministratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso in caso di grave violazione di una o più disposizioni del MO e del Codice etico aziendale, soprattutto quando la gravità del fatto risulta tale da essere lesiva in maniera irreparabile del rapporto di fiducia, non consentendone la prosecuzione seppure in via provvisoria, avendo comportato situazioni di notevole inadempienza, a fronte della commissione di azioni a rischio reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In tale ultima ipotesi, poiché il rapporto che lega all'azienda chi ricopre un ruolo dirigenziale è considerato di natura fiduciaria, l'azienda ritiene che l'unica sanzione applicabile sia la risoluzione del rapporto, venendo a mancare i presupposti di tale fiducia.

4.3 LE SANZIONI PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il presente Sistema disciplinare si applica anche all'OdV, nel caso di inadempienze da parte di uno o più componenti dell'OdV, o di condotta negligente in violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico, o ancora inefficienza nell'espletamento dei propri compiti di vigilanza e inosservanza del proprio regolamento nell'esecuzione dei controlli.

In base alla gravità di tali condotte, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

1. il richiamo scritto;

in caso di non grave violazione di una o più regole comportamentali o procedurali previste nel Modello, il componente dell'OdV incorre nel **richiamo scritto** all'osservanza del Modello, cosa, quest'ultima, che costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con l'Azienda;

2. la diffida al corretto rispetto delle prescrizioni del MO e del Codice etico;

nel caso di reiterata violazione non grave del MO, al componente dell'OdV si applica come sanzione la diffida al corretto rispetto delle prescrizioni del MO e del Codice etico, con indicazione dell'infrazione commessa e dei motivi e delle conseguenze del provvedimento;

3. la detrazione sul compenso previsto per la prestazione fino a 10 giorni;

il componente dell'OdV incorre nel provvedimento nel caso di grave violazione di una o più disposizioni del MO e del Codice etico aziendale, soprattutto tali da configurare situazioni di negligenza e inosservanza comportanti notevoli inadempienze e omissioni nell'attività di vigilanza e controllo, come ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

4. la revoca dall'incarico;

il componente dell'OdV incorre nel in caso di grave violazione di una o più disposizioni del MO e del Codice etico aziendale, tali da configurare situazioni di negligenza e inosservanza comportanti notevoli inadempienze e omissioni nell'attività di vigilanza e controllo, come ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e quando la gravità del fatto risulta tale da prefigurarsi come elemento lesivo per l'azienda in termini di danno riconducibile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, causato dalle gravi omissioni o condotte scorrette perpetrate.

4.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, COLLABORATORI ESTERNI E SOGGETTI TERZI

L'azienda si riserva di sanzionare azioni, comportamenti e condotte di consulenti, collaboratori esterni, società partner, fornitori e soggetti terzi in violazione a quanto predisposto dal MO e del Codice etico aziendale. Tali violazioni possono comportare, a seconda della gravità, la diffida dell'interessato, l'applicazione di penali e la risoluzione del rapporto contrattuale, secondo quanto stabilito dalle specifiche clausole inserite nei contratti. E' a cura dell'OdV predisporre la stesura e l'inserimento negli incarichi e negli accordi contrattuali delle clausole in violazione alle prescrizioni e regole comportamentali contenute nel MO e nel Codice etico aziendale, o riferite alla commissione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Altresì l'azienda, a tutela dei suoi interessi, si riserva di procedere con richiesta di risarcimento danni o di intraprendere le apposite azioni legali qualora dalle violazioni dei soggetti di cui sopra risultino per l'azienda provvedimenti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

5 CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Nella definizione e applicazione del tipo di sanzione da attribuire in caso di violazione al MO e al Codice etico aziendale, si adottano i seguenti criteri generali:

- *definizione dell'entità della violazione*

- *accertamento del grado di responsabilità e del livello di autonomia decisionale e operativa di chi commette l'infrazione;*
- *presenza di fattori intenzionali e della volontarietà in riferimento a quanto commesso o accertamento che quanto accaduto sia scaturito da mancanze dovute a imperizia e negligenza;*
- *rilevanza degli obblighi inosservati;*
- *verifica dell'esistenza a carico del contravvenente della presenza di precedenti provvedimenti disciplinari già applicati entro il limite di 6 mesi;*
- *constatazione della gravità della violazione e delle conseguenze per l'azienda, in riferimento soprattutto al rischio ai sensi del D.Lgs. 231/2001, derivante dall'infrazione commessa.*

In particolare per quest'ultimo punto, la gravità dell'infrazione viene definita e valutata considerando i seguenti aspetti:

- *durata nel tempo dell'infrazione perpetrata e accertamento di eventuali finalità;*
- *indicazioni sulle modalità riguardanti come sia stata commessa l'infrazione e sulle sue conseguenze;*
- *accertamento delle condizioni di prevedibilità delle conseguenze e determinazione dello stato di casualità o volontarietà;*
- *indagine sulle circostanze che hanno reso possibile l'infrazione, come ad esempio l'eventuale concorso di altri soggetti coinvolti.*

La presenza di una situazione recidiva costituisce un elemento aggravante per la sanzione applicata.

ELENCO REATI

Data
12.12.2019

Modello Organizzativo 231

Pagina 1 di 16



Business Partner srl

ELENCO REATI 231

Documento: Elenco reati 231

Approvato da: AU – MALLONE PASQUALE ANTONIO

in data: 12.12.2019

INDICE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | DESCRIZIONE | 3 |
| 2 | DETTAGLI E RIFERIMENTI NORMATIVI..... | 3 |
| 2.1 | REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. | 3 |
| 2.2 | FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO | 4 |
| 2.3 | REATI SOCIETARI E TRIBUTARI..... | 4 |
| 2.4 | REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO | 5 |
| 2.5 | DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE..... | 5 |
| 2.6 | REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE..... | 5 |
| 2.7 | REATI TRANSNAZIONALI..... | 5 |
| 2.8 | REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | 6 |
| 3 | LA SEZIONE III DEL D.LGS.231/2001 AGGIORNATA CON LE MODIFICHE INTRODOTTE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E ALLA PIRATERIA, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, CRIMINALITA' E INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA | 7 |
| 4 | SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 16 |
| 5 | VIOLAZIONI AL MO (MODELLO ORGANIZZATIVO)..... | 16 |
| 6 | NORME GENERALI | 16 |

1 DESCRIZIONE

Il presente documento contiene l'elenco dei reati per i quali, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti:

- *Reati contro la Pubblica Amministrazione;*
- *Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;*
- *Reati societari e tributari;*
- *Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;*
- *Delitti contro la personalità individuale;*
- *Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate;*
- *Reati transnazionali;*
- *Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria che viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

2 DETTAGLI E RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Il D.Lgs. 231/2001 si riferisce, innanzitutto (artt. 24 e 25), ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);*
- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);*
- *Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *Peculato (art. 314 c.p.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis)*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

- *Concussione (art. 317 c.p.);*
- *Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).*

2.2 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

L'art. 6 della legge 23 novembre 2001 n. 409 aveva inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis, in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha introdotto importanti modifiche al sistema di Responsabilità Amministrativa degli Enti, modificando l'art. 25 bis (ora rubricato "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento") con l'introduzione dei seguenti reati:

- *contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);*
- *introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).*

2.3 REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

Il D.Lgs. 231/2001 è stato integrato dal D.Lgs. 28 marzo 2002 n. 61 con l'introduzione dell'articolo 25-ter, che prevede la punibilità dei reati societari, come anche successivamente contemplato dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 con l'introduzione dell'articolo 25-quaterdecies (reati tributari):

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);*
- *Falso in prospetto (art. 173 del D.Lgs 58/1998);*
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);*
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.);*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);*

- *Dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false (art. 2 D.Lgs 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000)*
- *Occultamento/distruzione di scritture contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.Lgs 74/2000)*

2.4 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Con l'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 è stato inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quater che riguarda la punibilità dell'ente in relazione alla commissione dei reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

2.5 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228 ha comportato l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-quinquies che riguarda la commissione dei seguenti reati:

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *Prostituzione e pornografia minorili, detenzione di materiale pornografico (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quater.1 c.p.);*
- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);*
- *Tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);*

Inoltre l'introduzione dell'art. 25-quater 1, avvenuta con la legge 9 gennaio 2006 n. 7, ha esteso l'applicabilità del D.Lgs. 231 anche alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

2.6 REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Il D.Lgs. 231/2001, in base alle disposizioni dell'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62, è stato integrato con l'art. 25-sexies che riguarda i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (artt. 184 e 185 del D.Lgs. 58/1998).

2.7 REATI TRANSNAZIONALI

Con la legge 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) è stato introdotto nell'ordinamento italiano il concetto di reato transnazionale (art. 3), che riguarda cioè reati commessi in più Stati. Sono presi in considerazione, a condizione che abbiano carattere transnazionale, in estrema sintesi i seguenti delitti:

- associazione a delinquere di natura semplice o mafiosa;
- riciclaggio di denaro;
- traffico di migranti;
- dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale.

2.8 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Con l'art. 9 della legge 123/2007 è stata estesa la responsabilità amministrativa delle imprese ai "Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"; in tal modo si è cercato di ampliare le finalità a cui l'azienda deve adempiere adottando le necessarie disposizioni in materia di sicurezza: vale a dire che tali disposizioni non devono solo essere mirate a prevenire gli incidenti e gli infortuni sul lavoro, ma devono anche creare situazioni di evidenza per esimere l'azienda dall'eventuale responsabilità amministrativa, così come previsto ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il summenzionato articolo ha comportato introduzione dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) che definisce quanto segue:

1. In relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote;
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

I reati di cui al presente articolo possono essere contestati alla società a cui appartiene l'autore materiale del reato.

Di seguito i principali articoli del codice penale rientranti in questa fattispecie:

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

3 LA SEZIONE III DEL D.LGS.231/2001 AGGIORNATA CON LE MODIFICHE INTRODOTTE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E ALLA PIRATERIA, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, CRIMINALITA' E INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA**SEZIONE III****Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale¹****Art. 24.**

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Nota 1: Si riporta il testo dell'art. 10, "Responsabilità amministrativa degli enti", Legge 16 marzo 2006, n. 146, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", (GU 11 aprile 2006, n. 85 - Suppl. Ord. n. 91).

«Art. 10 (Responsabilità amministrativa degli enti). –

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a due anni.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».

Art. 24-bis².

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice

penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Nota 2: Articolo inserito dall'art. 7 della legge n. 48 del 18 marzo 2008 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (pubblicata sulla GU n. 80 del 4-4-2008 - Suppl. Ord. n.79). La legge è in vigore dal 5-4-2008.

Art. 24-ter³

Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Nota 3: Articolo così inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", pubblicata nella GU n. 170 del 24 luglio 2009 - Suppl. Ord. n. 128 - in vigore dal 8 agosto 2009.

Art. 25 bis⁴

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento⁵

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento⁶, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote⁷;

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474⁸ del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Nota 4: Articolo aggiunto dall'art. 6, DL 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 409 (GU n. 274 del 24 novembre 2001), recante disposizioni urgenti in vista dell'euro.

Nota 5: La rubrica è stata così sostituita dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 15, co. 7), recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (cd. Legge Sviluppo-Energia), pubblicata sulla GU 176 del 31 luglio 2009 - Suppl. Ord. n. 136 - in vigore dal 15 agosto 2009. La precedente formulazione non conteneva il riferimento agli strumenti o segni di riconoscimento.

Nota 6: Le parole "e in strumenti o segni di riconoscimento" sono state inserite dalla Legge Sviluppo-Energia (v. nt. 5).

Nota 7: Comma inserito dalla Legge Sviluppo-Energia (vd. nt. 5)

Nota 8: Il rinvio agli artt. 473 e 474 c.p. è stato inserito dalla Legge Sviluppo-Energia (v. nt. 5).

Art. 25-bis.1.⁹

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Nota 9: Articolo inserito dalla Legge Sviluppo-Energia, su cui v. nt. 5.

Art. 25-ter¹⁰

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

ELENCO REATI

Data
12.12.2019

Modello Organizzativo 231

Pagina 11 di 16

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecento** quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a ottocento** quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a duecentosessanta** quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto¹¹, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a seicentosessanta** quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a duecentosessanta** quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a ottocento** quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a duecentosessanta** quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile¹², la sanzione pecuniaria da **quattrocento a mille** quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a ottocento** quote;

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

t) per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsti dall'art. 2 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nota 10: Articolo inserito dall'articolo 3, Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366". Tutte le sanzioni pecuniarie previste per i reati societari sono state raddoppiate (v. grassetto) dall'art. 39, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio, pubblicata nella GU n. 301 del 28 dicembre 2005 - Suppl. ord. n. 208).

Nota 11: L'articolo 2623 del codice civile, che disciplinava il falso in prospetto, è stato abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis), ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, d.lgs. 231/2001.

Nota 12: Fattispecie inserita dall'art. 31, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio)

Art. 25 quater¹³

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Nota 13: Articolo inserito dall'art. 3, Legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (GU n. 21 del 27 gennaio 2003).

Art. 25-quater.1¹⁴

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*

2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Nota 14: *Articolo inserito dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7, "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" (GU n. 14 del 18 gennaio 2006).*

Art. 25 quinquies¹⁵

Delitti contro la personalità individuale

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

b) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, **anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1¹⁶**, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

c) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600- quater, **anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1¹⁷**, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Nota 15: *Articolo inserito dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone" (GU 23 agosto 2003, n. 195).*

Nota 16: *Come modificato dall'art. 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"*

Nota 17: *vd. nota precedente.*

Art. 25-sexies¹⁸

Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

Nota 18: Articolo inserito dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 - cd. Comunitaria 2004 (GU n. 96 del 27 aprile 2005 - Suppl. ord. n. 76).

Art. 25-septies¹⁹

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Nota 19: Articolo così sostituito dall'art. 300, "Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (cd. Testo Unico n. 81, in GU n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. ord. n. 108).

Si riporta, di seguito, il testo del previgente art. 25-septies, introdotto dall'art. 9, Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" (G.U. 10 agosto 2007, n. 185): «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. –

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».

Art. 25-octies²⁰

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nota 20: Articolo così inserito dall'art. 63, co. 3, D.Lgs. n. 231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.

Art. 25-novies²¹

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Nota 21: Articolo inserito dalla Legge n. 99/09 (cd. Legge Sviluppo-Energia), su cui v. nt. 5. La numerazione prevista per questo articolo è identica a quella relativa al nuovo reato-presupposto di cui all'art. 377-bis c.p. (v. anche nt. successiva).

Art. 25-novies²²

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nota 22: Articolo così introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.", pubblicata sulla GU n. 188 del 14.08.09 e in vigore dal 15 agosto 2009. Per un difetto di coordinamento con la Legge Sviluppo-Energia, il presente articolo è stato inserito nel decreto 231/2001 con identica numerazione rispetto all'articolo riguardante i "Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore".

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. *L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.*

4 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutte le illegalità o non conformità a quanto proclamato nel MO devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza: pertanto tutti i destinatari, nel momento in cui, anche tramite terzi, vengano a conoscenza di situazioni tali da poter essere fonte di azioni scorrette e illegittime, sono tenuti a informare subito l'apposito Organismo di Vigilanza, con segnalazioni scritte, in forma orale o anche in via telematica; sarà cura dell'Organismo di Vigilanza raccogliere e conservare in maniera opportuna le segnalazioni ricevute e intraprendere le azioni necessarie del caso, accertando le violazioni e dandone notizia alla direzione. Le azioni compiute dall'Organismo di Vigilanza saranno intraprese nel rispetto della riservatezza delle informazioni ricevute e di chi le ha fornite, salvaguardandone la persona da ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni e non rivelandone in alcun modo l'identità, se non per assolvere ad eventuali obblighi di legge e a tutela di persone erroneamente accusate. L'Organismo di Vigilanza avrà il compito di verificare le segnalazioni recepite e di accertarne le non conformità; qualora siano rilevate violazioni, ne darà prontamente notizia alla direzione. L'azienda ritiene che informare l'Organismo di Vigilanza su situazioni di rischio a insorgenza di reato sia un obbligo oltretutto un dovere dei destinatari. Pertanto autorizza l'Organismo di Vigilanza a valutare, ed eventualmente a sanzionare, anche i casi di mancata osservanza del compito di segnalazione da parte dei destinatari, qualora lo stesso Organismo di Vigilanza rilevasse di propria iniziativa situazioni di reato o comunque di violazione al MO.

5 VIOLAZIONI AL MO (MODELLO ORGANIZZATIVO)

L'azienda adotta provvedimenti disciplinari, come ad esempio anche l'allontanamento dalla stessa, nei confronti di coloro che si rendono responsabili di azioni di reato in violazione al MO e a quanto previsto dal quadro normativo. Altresì l'azienda si riserva di applicare quanto previsto dal proprio sistema sanzionatorio e di procedere anche attraverso l'autorità giudiziaria nei casi di infrazione più gravi.

6 NORME GENERALI

Qualora il legale rappresentante dell'ente sia imputato nello stesso procedimento penale in cui è coinvolto l'ente, ai sensi della legge 231, questi non potrà costituirsi in giudizio in difesa dell'ente stesso, ma dovrà semmai delegare, con procura speciale, la rappresentanza, a questi fini, ad un soggetto terzo, per evitare conflitti di interesse.